



# Comune di Diano Marina

Provincia di Imperia

"Riviera dei Fiori"

ORDINANZA N. 193

09/09/2006

## IL SINDACO

VISTE le Ordinanze Sindacali nn. 91/11.05.2005 e 172/04.08.2005 nelle quali si vieta dal 15 maggio al 15 ottobre nei cantieri edili e in ogni attività temporanea all'aperto, l'esercizio di qualsiasi lavorazione con macchine, strumenti o movimento di materiali che possano arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone dalle ore 12,30 alle 15,30 e dalle ore 20,00 alle 09,00 del giorno successivo, limitando ulteriormente tali attività nel mese di agosto in cui l'orario da rispettare sarà: dalle ore 12,30 alle 15,30 e dalle ore 19,30 alle 09,00 del giorno successivo;

VISTA la Relazione di Servizio n. 004/06 datata 08/09/2006 trasmessa dal Comando di Polizia Municipale in data 09/08/2006 prot.n. 13144 nella quale il Comandante suggerisce di modificare le Ordinanze Sindacali di cui sopra in quanto la stagione estiva-balneare volge al termine ed è prossima la ripresa in pieno delle attività scolastiche e lavorative e propone di modificare il periodo di applicazione di tali limitazioni dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno anziché dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno;

CONSIDERATE accoglibili le richieste di alcuni imprenditori e valide le motivazioni sopra esposte;

VISTO il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE le vigenti norme;

RITENUTA la propria competenza,

## DISPONE

il periodo di applicazione delle ordinanze nn. 91/11.05.2005 e 172/04.08.2005, le quali prevedono che nei cantieri edili e in ogni attività temporanea all'aperto, l'esercizio di qualsiasi lavorazione con macchine, strumenti o movimento di materiali che possano arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone sia vietato, è limitato dal 15 maggio al 15 settembre;

la presente ordinanza integra e modificala precedenti nn. 91 del 11.05.2005 e 172 del 04.08.2006;

Tutte le attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile devono comunque rispettare i valori di cui all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995;

la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

**DISPONE**

Che la presente venga affissa all'albo pretorio del Comune di Diano Marina, ed inviata per competenza:

- Al Comando di Polizia Municipale di Diano Marina, Sede;
- Al Settore Tecnico Comunale, Sede;
- Al Settore Tecnico Manutentivo, Sede;
- Al Comando Carabinieri di Diano Marina;
- Alla Questura di Imperia;
- Alla Prefettura

Diano Marina, 9 settembre 2006



**IL SINDACO**

Dott. Angelo BASSO-